



REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

7105- / 2016

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Presidente -

Dott. ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE - SINISTRO
STRADALE - PRODUZIONE
DI COPIA DI LIBRETTO
DI CIRCOLAZIONE -
DISCONOSCIMENTO EX
ART. 2719 C.C.

Ud. 18/01/2016 PU

R.G.N. 18150/2013

Rep. C. I.

Cron. 7105

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18150-2013 proposto da:

DM (X), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio
dell'avvocato STEFANO MUCCIFUORA, rappresentato e difeso
dall'avvocato ALFREDO MARTUCCI SCHISA giusta procura speciale
a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

GI S.P.A., quale successore a titolo
particolare nel diritto controverso a seguito di atto di
conferimento del portafoglio assicurativo della Direzione per
l'Italia di ASSICURAZIONI G S.P.A. in favore di IA
S.P.A. (ora GI S.P.A.), quale impresa
designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, in persona del procuratore generale G



X S.C.P.A., società soggetta alla
direzione e coordinamento di G S.P.A.,
in persona dei Suoi procuratori speciali Dott. VP

e Dott. GD , elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato
VALENTINO FEDELI, rappresentata e difesa dall'avvocato RENATO
MAGALDI giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente-

nonchè contro

FC ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1466/2013 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 01/02/2013, R.G.N. 2571/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/01/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l'Avvocato ALFREDO MARTUCCI SCHISA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per
l'accoglimento del 3° e 4° motivo del ricorso e rigetto degli
altri.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 5 dicembre 2011, il Giudice di
pace di Napoli respinse la domanda proposta da MD

nei confronti di CF e della Assicurazioni
G S.p.A. per sentirli condannare, in solido tra loro,
al risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura
e cagionati dal F , proprietario dell'autovettura
investitrice.

2. - Avverso tale decisione il D , con citazione
del 24 gennaio 2012, proponeva appello, che il Tribunale di
Napoli rigettava con sentenza resa pubblica l'1 febbraio
2013.

2.1. - Per quanto ancora rileva in questa sede, il
giudice del gravame osservava che l'attore, a dimostrazione
del titolo proprietario sull'autovettura danneggiata nel



sinistro, aveva depositato in atti "una riproduzione fotostatica del solo frontespizio della carta di circolazione", la cui annotazione della identità del dominus (contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice) risultava idonea a documentare tale veste, avendo la certificazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 soltanto valore dichiarativo.

2.2. - Tuttavia, il Tribunale rilevava che il documento prodotto, "in semplice copia informale ricavata meccanicamente", era stato "espressamente disconosciuto nella sua conformità all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c." e tempestivamente dalla compagnia assicuratrice, la quale, "con affermazione trascritta a verbale di causa di significato inequivocabile, puntualmente riferita a una prova precostituita specificamente individuata tra quelle esibite *ex adverso*", ne aveva "contestato la difformità rispetto alla matrice", dichiarando di impugnare "la fotocopia del libretto di circolazione attestante la legittimazione attiva".

2.3. - Posto, quindi, che il disconoscimento aveva reso la fotocopia "inutilizzabile ai fini della decisione", il giudice di appello riteneva che l'attore non avesse "offerto né indicato alcun valido elemento di valutazione" per "avvalorare la tesi della corrispondenza tra le dichiarazioni consacrate nella copia del documento divenuto non esaminabile e quelle riportate nel suo testo originale", mancando di provare il fatto costitutivo della domanda, "tenuto conto dell'inammissibilità *ex art. 345, comma 3, c.p.c.* del deposito" in grado di appello "del certificato cronologico".

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre MD
sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la GI
mezzo del procuratore generale G
S.c.p.a.

S.p.A., per



Non ha svolto attività difensiva l'intimato CF

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 cod. civ.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere rituale il disconoscimento della fotocopia del libretto di circolazione da parte della compagnia di assicurazione, in quanto esso sarebbe stato operato in modo "generico ed immotivato", senza addurre le ragioni "per cui andrebbe escluso che la copia possa tenere luogo dell'originale".

1.1. - Il motivo è fondato.

Il giudice di appello ha ritenuto che configurasse, a norma dell'art. 2719 cod. civ., disconoscimento idoneo della conformità all'originale della copia del libretto di circolazione dell'autovettura danneggiata nel sinistro per cui è causa la dichiarazione della Assicurazioni generali S.p.A. di impugnare "la fotocopia del libretto di circolazione attestante la legittimazione attiva".

La decisione è, però, in contrasto con il principio - da ultimo ribadito da questa Corte con la sentenza n. 7775 del 3 aprile 2014 - secondo cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche (quali, ad esempio, "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante"), ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.

Nella specie, il giudice del merito, nonostante che la parte operante il disconoscimento non avesse precisato per quali aspetti la copia del libretto di circolazione non corrispondesse all'originale (ma si fosse limitata ha una



mera declaratoria di impugnazione della copia), ha ugualmente ritenuto - ma erroneamente - che detto disconoscimento fosse efficace ai sensi dell'art. 2719 cod. civ.

2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2719 cod. civ. e 215 cod. proc. civ.

Il giudice di appello avrebbe errato a dichiarare "l'assoluta ed immediata inutilizzabilità della copia di scrittura disconosciuta", non potendo inferirsi dall'art. 2719 cod. civ. gli stessi effetti del disconoscimento di cui agli artt. 214 e ss. cod. proc. civ., giacché la copia del documento disconosciuta "non può tenere luogo dell'originale (sostituendolo a tutti gli effetti di legge), ma comunque assume rilevanza probatoria demandata all'apprezzamento discrezionale" del giudice.

3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.

Posto che esso appellante aveva prodotto in appello il certificato cronologico attestante la sua proprietà dell'autovettura danneggiata, il Tribunale, in violazione del terzo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., nella formulazione in vigore all'inizio del giudizio di appello (24 gennaio 2012), avrebbe omesso il dovuto apprezzamento "circa l'indispensabilità (o meno) della nuova prova ai fini della decisione", tenuto conto, altresì, che la copia fotostatica prodotta in primo grado assumeva "un minimo di idoneità a configurare elemento di prova, fosse pure sotto un profilo esclusivamente presuntivo".

4. - Con il quarto mezzo è dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione.



Ove si ritenesse che l'inammissibilità della nuova produzione documentale fosse stata per implicito dichiarata in difetto di indispensabilità, il giudice di appello avrebbe mancato di motivare tale suo apprezzamento negativo.

5. - I motivi dal secondo al quarto sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo, giacché vertono su profili a valle della questione relativa alla prova della titolarità dell'autovettura in base alla copia del libretto di circolazione, rispetto alla quale copia il disconoscimento della controparte non può ritenersi efficace.

6. - Va, dunque, accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà all'indagine probatoria in punto di titolarità dell'autovettura danneggiata tenuto conto che la prodotta copia del relativo libretto di circolazione ha efficacia pari all'autentica, ex art. 2719 cod. civ.

Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;

cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 18 gennaio 2016.

Il Consigliere estensore

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ogg. 12 APR. 2016
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA